

L'ardua anabasi verso la parità di genere nel sistema penale

Dalle Raccomandazioni Generali della CEDAW alle nuove fattispecie sanzionatorie del Codice Penale

di Luigi Carli

Abstract: The arduous anabasis towards gender equality in the criminal law system. From the CEDAW General recommendations to the new Criminal Code's offences – The article deals with the Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) by concentrating on the more relevant Recommendations in the field of criminal law such as rec. n. 12 and 19 on violence against women and rec. n. 14 on female genital mutilation. Then the A. analyses the three criminal offences most strictly related to the CEDAW recently introduced into the Italian Criminal Code: stalking, porn-revenge and forced marriage.

Keywords: CEDAW; Stalking; Porn revenge; Forced marriage; Italian criminal code.

639

1. Premessa

Il Preambolo della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne - nota come *Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* o, sinteticamente CEDAW - del 1979 (ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese, ai sensi dell'art. 117, 1° co. Cost., con L. 10.6.85, n. 132) parte - come noto - da una completa e dettagliata definizione del concetto di "discriminazione femminile", indicando esaustivamente altresì le congiunture di fatto in cui questa può verificarsi. Né minore precisione si trova nelle *Raccomandazioni Generali* 12-14-19 del 1989-1990-1992 in calce alla medesima, intese più che a puntualizzare tale concetto, ad eliderne una delle cause principali, quale la c.d. "violenza di genere". *Raccomandazioni*, peraltro, da combinarsi con la *Dichiarazione* 48/104 del 20.12.93 dell'Assemblea Generale delle stesse N.U., specificamente diretta a contrastare ancora questo tipo di "violenza" e, da noi, altresì con la *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* del Consiglio d'Europa dell'11.5.11 (c.d. *Convenzione di Istanbul*) ratificata dall'Italia con L. 77/2013.

Presupponendosi, peraltro, in tali strumenti internazionali condotte ed atteggiamenti di indiscutibile natura delittuosa, ancorché espressi - come

spiega l'aureo Dizionario del De Franchis¹ – secondo formule e stilemi direttamente derivati dalla pratica giudiziaria anglosassone in ossequio alla cultura giuridica oggi prevalente nelle assemblee sovranazionali, ma per lo più non omologabile con la nostra tradizione, è da domandarsi come tali *principi* e *raccomandazioni* possano, in ossequio al ricordato 1° co. dell'art. 117 Cost., transitare nel nostro ordinamento penale, ovvero colmarne eventuali lacune. Senza trascurare che anche numerosi concetti di origine sociologica, correntemente impiegati, invece, nel lessico pattizio internazionale, quali ad es. “violenza di genere” o “parità di genere”, solo assai recentemente sono entrati a far parte del nostro bagaglio culturale. Come noto, più agevole è invece il loro percorso nei sistemi di *common* e *civil law*. Salvo quanto meglio vedremo in seguito, infatti, dopo una semplice ratifica in virtù di un *act of parliament*², le varie fattispecie di reato vengono individuate per lo più in seguito all'elaborazione giurisprudenziale sollecitata dai *prosecutors* o dagli *attorney at law*. Più complicata appare, per contro, la traslazione degli accennati suggerimenti e valori CEDAW nei sistemi penali continentali – quali il nostro – in specie fondato sul principio della “riserva di legge” in materia penale in base al criterio vincolante *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege penali (scripta)* di cui all'art. 25 cpv. Cost. – tradizionalmente impostati sui valori della *codificazione* e della precisazione normativa delle *fattispecie incriminatorie*.

Nulla questio, invece, in conformità ai principi della Convenzione, per ciò che si riferisce ai valori di *uguaglianza giuridica*, *parità di genere* e *tutela della donna* nella vita pubblica e privata alla stregua della nostra normativa costituzionale (*cfr.* ad es., salvo quello che vedremo meglio in seguito, gli artt. 3 cpv., 13, 29 cpv., 32, 37, 51 in tema di godimento dei diritti fondamentali: *protezione della sicurezza* e della *libertà individuale*; *parità nell'ambito familiare*; tutela del *diritto alla salute*, nonché diritto per tutte le donne a *condizioni di lavoro giuste e favorevoli*, *tutela della maternità*, nonché diritto della donna ad un *pari accesso agli uffici pubblici e politici*), cosicché pare qui potersi fare pacifico riferimento a quella clausola CEDAW la quale suggerisce che – ove già gli ordinamenti interni prevedano una tutela avanzata della condizione femminile come il nostro – sarà sufficiente una semplice armonizzazione di principi. Né, per palese contrasto con l'art. 102 cpv della nostra Costituzione, potrebbero invece istituirsi da noi – come postula ancora la CEDAW e vedremo anche in seguito – tribunali specificamente vocati alla repressione delle condotte discriminatorie antifemminili. Sarebbe difficile, infatti, non attribuire a tali organi la qualifica di “giudici speciali o straordinari”, da sempre interdetti – dopo l'infelice esperienza fascista – dal nostro sistema. Ci pare che possano provvedere

¹ V. più diffusamente nella nota n. 3.

² Negli U.S.A., tuttavia, la CEDAW non risulta avere avuto alcuna ratifica formale sulla base dell'asserito presupposto che la Costituzione dell'Unione sarebbe ancor più progressista della stessa Convenzione.

egregiamente allo scopo, invero, i nostri tribunali ordinari, sia civili che penali; senza escludere, come nel caso della prevenzione dello *stalking* ex L. 15.10.13, n. 119 pure la giurisdizione amministrativa. Sta di fatto, però, che oggi non è difficile cogliere una significativa presenza dei valori della CEDAW nella nostra recente legislazione sulle *pari opportunità* di cui alla L. 27.12.17, n. 205, il cui scopo è all'evidenza quello di eliminare ogni tipo di discriminazione che ancora possa sussistere nei rapporti intersessuali di convivenza in generale, nei rapporti familiari, etico-sociali, economici, civili e politici. Senza trascurare il recentissimo c.d. “codice rosso”, entrato in vigore nel 2019 in virtù della L. 19.7.19, n. 69, con cui sono state introdotte nell'ordinamento penale alcune ipotesi di reato del tutto inedite, come il *porn-revenge* di cui all'art. 612 *ter* c.p.; di *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di allontanamento dai luoghi frequentati dalla persona offesa* ex art. 387 *bis*; di *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* di cui all'art. 583 *quinquies*. Senza contare i previsti aumenti di pena per lo *stalking*, i *maltrattamenti in famiglia*, la *violenza sessuale* singola e di gruppo e pure l'obbligo di velocizzazione delle indagini per i reati di *violenza domestica*.

Non trascurando neppure, per il recente passato, la sollecitudine dimostrata dal legislatore verso le nuove prospettive della *parità di genere* mercé l'introduzione nel codice penale delle nuove *fattispecie* di cui agli artt. 583 *bis* e *ter*; 612 *bis* e *ter* c.p. (*stalking*, *porn-revenge*, *mutilazione sessuale*) o il potenziamento di altre preesistenti, come l'art. 660 st. cod. in tema di *mobbing*; Esse si affiancano, peraltro, ai tradizionali reati di cui agli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *octies* c.p. in tema di *abusi sessuali*, ancorché rivisitati secondo una nuova prospettiva del bene giuridico protetto, ossia la *libertà delle persone*. Non trascurando neppure la L. 3.8.98, n. 269 anch'essa scaturita dai principi di una convenzione internazionale - quale quella di Stoccolma del 1996 - la quale ha prodotto una profonda revisione della tradizionale L. Merlin (L. 20.2.58, n.75) in tema di *reati attinenti alla prostituzione*, rispetto a cui la *violenza di genere* deve ritenersi ormai considerato presupposto implicito, ma indiscutibile.

2. La CEDAW e i suoi riflessi nel nostro ordinamento penale

Tornando comunque alla CEDAW, può rilevarsi come, nell'ambito delle fonti di diritto, essa si configuri quale tipico accordo raggiunto in sede internazionale, inteso non solo a rimuovere dagli ordinamenti degli Stati firmatari ogni residua ipotesi normativa di discriminazione tra uomo e donna, ma anche come incentivo politico diretto ad elidere possibili occasioni di fatto in cui possa configurarsi una situazione di ingiustificata disparità di trattamento tra i medesimi.

A differenza di altri accordi internazionali, come ad es. la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà

Fondamentali (la c.d. CEDU), essa non si limita, tuttavia, a dichiarare formalmente diritti e a prevedere divieti, ma ha istituito pure un apposito Comitato (*Committee on the elimination*), il quale ha il compito di monitorare la concreta attuazione delle disposizioni della Convenzione nei vari ordinamenti interni ricevendo all'uopo "comunicazioni [*scil.* denunce] da parte di singole persone" in ordine all'esistenza nel concreto di situazioni del genere. Partendo, poi, da una generale definizione del concetto di "discriminazione femminile", che essa individua "in ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore"³, la Convenzione stessa mira a far sì che gli Stati firmatari s'impegnino concretamente ad incorporare nei loro ordinamenti il principio dell'uguaglianza che essa propugna. Saggiamente, tuttavia - come si è detto - essa prende atto che in taluni Stati già possa vigere una realtà del genere ed esservi, di conseguenza, una tutela giuridica avanzata per i soggetti di sesso femminile. In tal caso, essa si limita a richiedere solo che la normativa interna ai vari Stati si adegui a quella pattizia. Inoltre, fornendo indicazioni concrete, tipiche dell'accennato modo di ragionare delle Nazioni Unite, la Convenzione suggerisce agli Stati firmatari non solo di abolire ogni legge discriminatoria, ma anche di adottarne di appropriate, idonee ad escludere la discriminazione femminile "da parte di persone, organizzazioni o imprese". Obbligando pure gli Stati "ad istituire [all'uopo] tribunali e altre istituzioni politiche al fine assicurare l'effettiva protezione delle donne da ogni discriminazione"⁴.

³ Come puntualizza il de Franchis, *Dizionario giuridico-Law dictionary*, Milano 1984, 170 e 865-866, le convenzioni internazionali, in particolare quelle adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, in ossequio alla cultura attualmente egemone, riproducono per lo più le formule della prassi giudiziaria inglese e nordamericana, di modo che è riscontrabile nella maggior parte degli atti normativi di provenienza ONU - CEDAW compresa - in particolare negli articoli di esordio, la presenza di *interpretation clauses* espresse in forma di definizione del significato da darsi ad alcuni termini fondamentali presenti nel testo. Nella CEDAW è proprio la definizione di "discriminazione femminile" a svolgere, infatti, tale ruolo ermeneutico determinante.

⁴ Come sopra si è accennato nel testo, secondo i nostri schemi culturali, legati al tradizionale principio della "separazione dei poteri dello Stato, appare tuttavia assai difficile equiparare - come afferma testualmente la CEDAW - i tribunali ad una "istituzione politica". Senza trascurare poi, come pure si è accennato che, secondo l'art. 102 cpv. della nostra Costituzione neppure potrebbero essere istituiti tribunali *ad hoc*, ovvero di carattere speciale e/o straordinario, destinati specificamente a reprimere comportamenti discriminatori nei confronti delle donne. E' da domandarsi altresì, quale mai competenza potrebbero avere tribunali del genere: penale, civile o amministrativa, oppure tutte queste congiunte. A nostro avviso trattasi di mera affermazione di principio e di esclusiva valenza politica da contemperare in ogni caso con i nostri valori costituzionali e quanto prevede, in specie, l'art. 25 cpv., che consente la

Seguono, poi, nel testo, 30 articoli e 28 *raccomandazioni generali*, delle quali al penalista - come vedremo - interessano soprattutto quelle n. 12-19, specifiche in ordine alla *violenza* nei confronti delle donne e la n. 14 sulla *circoncisione femminile*.

Di tali *raccomandazioni* che, alla stessa stregua dei *regolamenti*, delle *direttive* e delle *decisioni* internazionali, pur costituendo fonti di diritto necessitano, al fine della loro operatività interna allo Stato destinatario, dell’emanazione di una norma giuridica corrispondente, quella n. 12, risalente in particolare al 1989 (8° Sessione), tende a preservare i soggetti tutelati da “ogni tipo di violenza nella vita quotidiana, compresa la *violenza sessuale*, i *maltrattamenti in famiglia* e le *molestie sessuali sul posto di lavoro*”. La *raccomandazione* n. 19 del 1992 (11° Sessione) si occupa, invece, della c.d. “violenza di genere”, per cui fa obbligo agli Stati di assicurare in ogni modo il *diritto alla vita* delle donne; il loro *diritto a non essere sottoposte a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*; il loro diritto ad una *pari protezione* (rispetto all’opposto sesso) in tempo di conflitto armato, interno o esterno; il loro *diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona*⁵; il loro diritto ad una *pari protezione da parte della legge*⁶; il loro diritto alla *parità nella famiglia*⁷; il loro diritto alla *salute fisica e mentale*⁸, il loro *diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli*⁹; il *pari diritto di accesso agli uffici pubblici*¹⁰; il loro *diritto alla protezione rispetto alla violenza esercitata anche dalle autorità pubbliche*. La *raccomandazione* n. 14 (dell’anno 1990) riguarda, infine, il netto rigetto, che deve sussistere ovunque, della ripugnante pratica della c.d. *circoncisione femminile*.

3. La raccomandazione n. 12 in particolare

Venendo allo specifico di tali *raccomandazioni* e a quella n. 12 in particolare, la quale pone a carico degli Stati firmatari l’indicato obbligo di preservare la donna da ogni forma di violenza incidente sulla sfera sessuale, nonché da analoghe forme di sopraffazione in ambito familiare o nell’ambiente di

criminalizzazione e la punizione in sede penale di taluni comportamenti individuali solo in virtù di una disposizione regolarmente approvata dal Parlamento.

⁵ Ma nel nostro ordinamento in tema e senza distinzioni di genere, l’art 13 Cost.

⁶ Ancora nel nostro ordinamento l’art. 3 cpv. Cost.

⁷ V. art. 29 cpv. Cost. In tema P. Palermo, *Uguaglianza coniugale e unità familiare: (alcune) declinazioni di una disparità giuridica*, in *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata, Un’analisi multidisciplinare a cura di A. Pitino*, Torino, 2015, 57 e ss.

⁸ da noi, il diritto alla salute - di tutti - è un principio consacrato dalla Costituzione all’art. 32.

⁹ V. in proposito art. 37 Cost. sui diritti della donna lavoratrice, nonché in tema: V. Cavanna, *Il lavoro femminile tra regole e parità, discriminazione e mobbing*, in *Interventi etc., cit.*, 87 e ss.

¹⁰ Art. 51 Cost. v. M. Cosulich, *Parità di genere e legislazione elettorale*, in *Interventi etc., cit.* 187 e ss.; A. Massa, *La rappresentanza femminile nelle istituzioni politiche elettive*, *ivi*, 201 e ss.

lavoro, pare opportuno precisare, innanzi tutto, in che cosa consista – almeno secondo il nostro sistema penale – il denotato giuridico di “violenza” che, peraltro, nella *summa divisio* fra i reati, discrimina la corrispondente categoria da quella dei crimini perpetrati invece mediante *frode*. Ebbene, costituisce *violenza* secondo il nostro codice sostanziale, ogni forma di sopraffazione o coazione fisica o morale esercitata da uno o più soggetti in danno di altri mercé l’impiego della forza fisica prevalente ovvero di qualsiasi altro mezzo idoneo a limitarne o annullarne la volontà (cc.dd. “violenza propria” e “violenza impropria”), così da incidere negativamente sulla sfera della libera determinazione, costringendo di conseguenza il soggetto passivo a tollerare ovvero a compiere atti contrari alla propria volontà. E, alla stessa stregua, si ha notoriamente *violenza sessuale* allorché la *vis* e la conseguente sopraffazione coinvolgono l’intimo della sfera sessuale, costringendo anche in questo caso la vittima a compiere o tollerare atti sgraditi ovvero contrari alla propria volontà.

Orbene, anche a prescindere da quanto prevede sul punto la *raccomandazione* n. 12 e - come vedremo - pure la Risoluzione n. 408/104 del 20.12.93 delle stesse Nazioni Unite in tema di “violenza di genere”, *genus* cui non è certo estranea la *violenza sessuale*, è facile rilevare, che già da tempo il nostro codice penale annovera una puntuale disciplina in questo settore, ove il *bene giuridico protetto* era dapprima considerata la *libertà sessuale* o la *libera disponibilità del proprio corpo* (art. 519 e ss. previgenti) e, dopo la riconsiderazione di questa delicata materia ad opera della legge 15 febbraio 1996, n. 66, la “libertà personale” *tout court*, intesa quale possibilità di disporre senza condizionamento alcuno del proprio essere fisico¹¹. Secondo l’art. 609 *bis* introdotto nel sistema dall’art. 3 di tale disposizione, costituisce ipotesi di “violenza sessuale” e non più di “violenza carnale” come prevedeva in passato l’art. 519, richiedendo altresì la ricorrenza di una *congiunzione carnale*¹², la condotta di chi “con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”¹³. Ed in questo *genus* assai più vasto, ove rientra, al di là della rammentata *congiunzione*, qualsiasi tipo di *molestia sessuale*, sono ricomprese in particolare altre ipotesi di abuso particolarmente ripugnanti, come gli *atti sessuali con minorenne*, la *corruzione di minorenne* di cui agli artt. 609 *ter* e *quater*, e gli *stupri di gruppo* (art. 609 *octies* c.p.). Va *sans dire*, come risulta dai dati della cronaca mediatica e da quelli di natura giudiziaria, che le vittime costanti di questi crimini sono

¹¹ V. in generale: M. Mazziotti di Celso, G.M. Salerno, *Manuale di diritto costituzionale*, V ed., Padova, 176 e ss.

¹² Gli atti di violenza sessuale diversi dalla congiunzione carnale, secondo il previgente sistema, integravano le ipotesi criminose degli “atti di libidine violenti” di cui all’art. 521, oggi assorbiti nel *genus* della “violenza sessuale” di cui all’art. 609 *bis* c.p., anche se punibili con pena più ridotta rispetto alle ipotesi più gravi.

¹³ Secondo l’articolo 609 *bis*, costituiscono ipotesi di *violenza sessuale* pure gli atti sessuali compiuti o indotti a compiere mercé l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, ovvero traendo in inganno la medesima sostituendosi ad altra persona.

soprattutto soggetti di sesso femminile. E tutto ciò, al di là di quanto può suggerire la rammentata raccomandazione n. 12, risulta da sempre ben presente allo stesso legislatore italiano, se è vero come è vero che, come si ricava dallo spirito della legge e, soprattutto, dal complesso delle disposizioni in tema di *procedibilità* relativa a tali reati, queste risultano particolarmente circospette nel chiaro intento di elidere o attenuare lo *strepitus fori*, proteggendo le vittime – per lo più donne, come si diceva – dal disdoro della pubblica divulgazione di particolari intimi ed in genere riservati, della vita privata.

Da quanto si ricava dagli artt. 597 e 609 *septies* c.p. in ordine alla procedibilità dei reati di cui agli artt. 609 *bis*, *ter* e *quater*, salvo quanto il codice prevede in ordine alle limitate ipotesi di procedibilità di ufficio per i casi più gravi ed allarmanti¹⁴, i reati in questione sono in genere procedibili, infatti, solo a *querela di parte*, ossia in base alla dichiarazione di volontà intesa a rimuovere l'ostacolo posto – nel loro interesse – alla loro perseguibilità in giudizio, liberamente espressa dalla *persona offesa*. Tale scelta del legislatore mira a consentire alla *vittima* di valutare in tal modo – nel proprio interesse – l'opportunità di adire o no l' *autorità giudiziaria*, onde porle al riparo dall'accennato *strepitus fori*, concedendo perdipiù loro uno *spatium deliberandi* più ampio di quello consueto per la proposizione dell'atto di *querela* (*sei mesi dal fatto invece che tre*), nonché disponendone l'*irretrattabilità* (salvo che non intervenga una remissione giudiziale) onde preservarle in tal modo da indebite pressioni intese a farla ritirare. E non va trascurata neppure l'entità della sanzione prevista per tutte le ipotesi di *violenza sessuale*, consistente nella pena della reclusione non inferiore, *nel minimo*, a *cinque anni*.

Per ciò che concerne le “molestie sessuali in ambito lavorativo” di cui alla *raccomandazione* n. 12, come è risaputo perpetrabili e perpetrate ai danni delle lavoratrici da parte di colleghi, superiori gerarchici, dirigenti o datori di lavoro (intenzionati, questi ultimi, ad approfittare della propria posizione di supremazia funzionale e/o economica), ovvero da estranei occasionalmente presenti nel luogo ove si svolge l'attività lavorativa, non esiste nel nostro ordinamento, invece, una specifica sanzione. Tali comportamenti, ancorché perpetrati a fini sessuali, rientrano oggi nel *genus* delle *molestie* sanzionate dall'art. 660 c.p., che punisce ogni comportamento inteso ad alterare dolorosamente, fastidiosamente o in maniera importuna, nell'immediato o in tempi successivi, lo stato psichico della vittima. Vi è da dire, però che – come insegna l'esperienza – non di rado tali comportamenti

¹⁴ Sono procedibili d'ufficio le ipotesi di *violenza sessuale* perpetrata ai danni di minore di diciotto anni, nonché di analogo reato a danno del (della) minore commesso dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal di lui convivente, dal tutore ovvero cui il (la) minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, istruzione, vigilanza, custodia o che abbia con lui una relazione di convivenza. Ed è procedibile d'ufficio pure la violenza sessuale perpetrata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con altro reato procedibile d'ufficio (ad es. quello di “atti osceni” *ex* art. 527 c.p.) o ai danni di persona di età inferiore ai dieci anni.

appaiono destinati a sfociare, soprattutto allorché abbiano natura ingiuriosa, vessatoria o minacciosa, in un vero e proprio *stalking*, sanzionato dall'art. 612 *bis* c.p. e, allorché assumano una connotazione esplicitamente libidinosa, in una forma di vera e propria *violenza sessuale*, punibile anche se in forma attenuata, ai sensi dell'u.c. dell'art. 609 *bis* c.p.

Per ciò che si riferisce all'ulteriore punto d'interesse della *raccomandazione* n. 12, ossia i *maltrattamenti in famiglia*, il nostro codice penale all'art. 572, novellato con legge 1 ottobre 2012, n. 172, punisce con la sanzione della *reclusione* da due a sei anni, chiunque *maltratti* una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. E, se dai *maltrattamenti* derivano lesioni personali gravi o gravissime o, addirittura la morte del soggetto passivo, la pena è aumentata considerevolmente, giungendo ai 24 anni di *reclusione*. Ma il nostro codice, nella prospettiva di assicurare una più efficace tutela alla famiglia ed ai suoi componenti, punisce oltre alla *bigamia* (art. 556), anche chi violi l'*obbligo di assistenza* tra i componenti del gruppo familiare, sottraendosi in particolare alla responsabilità connessa alla qualità di coniuge (art. 570); responsabilità perdurante anche nel caso di intercorsa separazione personale tra gli stessi coniugi o di scioglimento del matrimonio (art. 570 *bis*). Per ciò che si riferisce ai *maltrattamenti*, questi notoriamente consistono in azioni e omissioni che possono protrarsi nel tempo, integrando una condotta abituale di arroganza, crudeltà, sopraffazione e violenza fisica o morale esercitata da chi ha una posizione preminente nell'ambito familiare nei confronti dei soggetti deboli conviventi, di solito la moglie ed i figli minori, e l'*obbligo di assistenza* si estende tanto all'aspetto materiale ed economico, quanto a quello morale. Soggetti passivi della violazione di tale obbligo sono - come intuitivo - i vari componenti più deboli della famiglia (figli legittimi e naturali, ascendenti, adottati ed affiliati), ma *in primis* il o la *coniuge*. Anche nel caso della violazione dell'*obbligo di assistenza* la pena prevista dal legislatore è quella della *reclusione*, alternativa o congiunta a quella della *multa* nei casi più gravi.

4. La raccomandazione n. 19 in particolare

La CEDAW, mercé la *raccomandazione* n. 19 del 1993 introduce in ambito giuridico-culturale l'inusuale – almeno per noi - concetto di “violenza di genere”. In effetti, al di là di quanto si è in precedenza rilevato a proposito del generico “elemento violenza” come dato costitutivo del reato in antitesi a quello della *frode*, va rilevato che il sintagma “violenza di genere” (originato dall'omologo anglosassone *gender violence* - *violenza sulla condizione femminile*), usato dapprima in ambito sociologico è, poi, transitato - soprattutto all'estero - fra le categorie giuridiche, ove ha assunto lo specifico significato di “violenza esercitata da uomini singolarmente, ovvero

organizzati in strutture criminali, contro le donne” e, per traslato, anche in danno di altri *soggetti deboli*, quali *minori*, *handicappati* ed *omosessuali*.

Rapportato, poi, ad un contesto giuridico tipicamente formale - quale il nostro - il sintagma in questione ha richiesto, al di là dell’ambito linguistico di riferimento, alcuni aggiustamenti e parecchie precisazioni¹⁵.

Considerato, invero, che nel quadro culturale di origine si reputa che il “genere” (o *gender*) identifichi soprattutto la costruzione mentale intesa a rappresentare, definire e, in specie, ad incentivare i comportamenti che rivestono il corredo costitutivo e differenziale dello *status* (*condizione*) uomo/donna; *status* o *condizione* che si diversificano non in base al sesso biologico o fisico, ma in relazione alle diverse componenti di natura sociale, culturale e comportamentale loro riferibili in un dato contesto storico-ambientale e, in sostanza, alla loro differente valenza politica¹⁶ - per ciò che concerne la rilevanza giuridica del termine ci pare che la più completa indicazione di significato provenga dall’art. 1 della rammentata *Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne* di cui alla *risoluzione* 48/104. Secondo le Nazioni Unite, infatti, “violenza contro le donne” sta a significare qualsiasi atto di sopraffazione “fondato sul genere” (ossia stimolato “dalla” o “incidente sulla” *condizione femminile* - come sopra accennata) - “il quale abbia come risultato, o possa avere probabilmente come risultato [così prosegue la *risoluzione* 48] un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà che si verifichino nella vita pubblica o privata”.

Tenendo, poi, conto di modi e contesti in cui la *violenza di genere* può manifestarsi, l’art. 2 della stessa *Dichiarazione*, dopo aver rilevato che questa può essere *fisica, sessuale e psicologica* ed essere esercitata in *ambito familiare* o *all’interno della comunità* anche con la tolleranza o la complicità di uno *Stato*, precisa ed elenca pure i casi, le occasioni e le forme in cui questa può realizzarsi. In tal senso, ad es., secondo le N.U. la “violenza di genere” che viene esercitata in *ambito familiare* comprende in particolare, le *percosse*, l’*abuso sessuale sulle bambine* la *violenza legata alla dote*, lo *stupro* da parte del *marito* (o del *compagno*), la *mutolazione dei genitali femminili* ed altre pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne e delle infanti (come ad es., i piedi “fior di loto” della Cina). Ma altresì lo *stupro sistematico*, la *schiavitù sessuale*, la *violenza non maritale* e la *violenza legata allo sfruttamento delle donne*.

¹⁵ Il sostantivo *genere* sta, da noi, innanzi tutto a significare il complesso dei caratteri sostanziali e distintivi di una categoria; meno comunemente indica il risultato di un complesso di modelli culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano il modo ed il comportamento (V. Devoto-Oli, *Vocabolario delle lingue italiane*, p. 1197).

¹⁶ V. in proposito: B. Pezzini, *Il diritto e il genere della violenza (dal codice Rocco alla Convenzione di Istanbul)*, in *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata*, Torino 2015, VII e ss.; A. Pitino, *I percorsi della parità di genere in Italia: voto, lavoro e protezione dalla violenza tra la Costituzione, leggi ordinarie, giurisprudenza costituzionale e Unione europea*, ivi 20 e ss.

A sua volta, *all'interno di una comunità* tale violenza può consistere, secondo l'ONU, nello *stupro*, nell'*abuso sessuale*, nella *molestia sessuale*, nell'*intimidazione sul posto di lavoro*, ovvero perpetrata negli *istituti rieducativi* ed altri siti; nel *traffico delle donne* e nella *prostituzione forzata*, nella *violenza su donne migranti*, nell'*aborto forzato* o nella *contraccezione forzata*, ovvero nella *gravidanza forzata*. Ma, altre forme di *violenza*, anche se non previste espressamente, sono tuttavia ipotizzabili nel quadro della “violenza di genere” in base alla Risoluzione 48/104, anche se rimesse all'esperienza degli'interpreti in riferimento a vari contesti ambientali e culturali e queste, secondo recenti esperienze, sono l'*uso di acido* a fini lesivi, l'*aborto selettivo*, la *sterilizzazione* ed il *matrimonio forzato*.

Ebbene, già si accennato a come questa esasperata casistica vada ricondotta alla consuetudine delle *convenzioni internazionali* ascrivibili alle Nazioni Unite, nel riproporre modi e stilemi della prassi giudiziaria anglosassone, fornendo in tal modo *interpretation clauses* o *interpretation rules* ai giudici che dovranno elaborare i *cases* e la *case law* nell'esercizio della giurisdizione penale, quando non procedere, addirittura alla identificazione di vere e proprie ipotesi di reato, come è accaduto, ad es., nel caso del *rape*, ossia della *violenza sessuale*; crimine di pacifica origine giurisprudenziale, ancorché punito in base al *Sexual Offence Act* dello Stato¹⁷. Da noi, invece, vigendo lo sbarramento della *riserva di legge* connesso all'insuperabile principio *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (scripta)* di cui all'art. 25 cpv. Cost., sarà necessario attendere – come in realtà in parte è già avvenuto in ossequio a quanto dispongono l'art. 117, 1° co., Cost., che impone al nostro legislatore di tener conto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali pattizi, del combinato disposto dell'art. 3 cpv. Cost. con l'art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dell'art. 9 del Patto sui Diritti Civili e Politici e dell'art. 12 del Patto sui Diritti Economici e Sociali – un *Parliament Act* che indichi in questo settore le varie fattispecie di reato intese ad assicurare in modo adeguato i principi di “parità di genere” privilegiati dalla CEDAW, così da in ogni occasione, come suggerisce l'art. 4 della *Dichiarazione*, l'“integrità psicologica, fisica e morale dell'essere umano-donna”¹⁸. Ma, a prescindere da tutto ciò, non pare possibile negare – a ben vedere – che i valori della *raccomandazione* n. 19 e della rammentata *dichiarazione* n.19 siano già da tempo presenti nella nostra legislazione penale o, al più tardi, in corso di attuazione. Basta in tal senso fare riferimento alle rammentate fattispecie criminose previste dal codice

¹⁷ V. in proposito ancora: F. De Franchis, *Dizionario Giuridico* etc., cit., pp. 430-431, 590, 1071 e 1244.

¹⁸ In sede penale, vigendo da noi – come accennato – i valori della *riserva di legge* e della *codificazione*, mercé la predisposizione per legge delle *fattispecie penali* destinate ad essere soggettivate in concreto e nello specifico in virtù dell'*imputazione* redatta dal *pubblico ministero ex art. 405 c.p.p.* sarà con tale atto formale – articolato in uno o più “capi” (*capi d'imputazione* o di *accusa*) – che il pubblico accusatore provvederà alla *vocatio in iudicium* del presunto reo, indicando sommariamente anche il fatto o i fatti addebitatigli e le norme violate e chiedendone in seguito la condanna e la pena da applicare.

sostanziale in tema di *violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stupri di gruppo, atti sessuali con minorenni, corruzione di minore, molestie sessuali* in genere e *sul posto di lavoro*. Senza trascurare il significativo intervento dello Stato anche al fine di reprimere, in particolare, i crimini connessi alla *prostituzione*, quali l'*organizzazione* il *favoreggiamento* e lo *sfruttamento* della medesima, in cui pare indiscutibilmente sussistere la *violenza di genere*. Partendo, infatti, dal presupposto che la scelta comportamentale di esercitare la prostituzione rientra nella libera determinazione soggettiva, per cui non può essere in sé repressa, la legge 20 febbraio 1958, n. 75 aveva inteso invece colpire, in questo senso, ogni forma di agevolazione ed organizzazione da part di terzi a fini di lucro e connessi allo sfruttamento del suo esercizio. Tutto ciò, fin quando – di fronte a fenomeni internazionali di massa – il legislatore non si è reso altresì conto che nei confronti di minori e di immigrati (soprattutto donne) non poteva più parlarsi di libera scelta, ma di una vera e propria forma di schiavitù. Ne sono conseguite, pertanto, la legge 3 maggio 1998, n. 269 ed il d.lgs. n. 286/1998, art. 10, rispettivamente con l'introduzione nel codice sostanziale degli artt. 600 *bis* e 600 *quinqüies* a tutela dei minori rispetto allo sfruttamento sessuale, e con la previsione di una severa sanzione (da *cinque* a *quindici anni* di reclusione) diretta a colpire gli appartenenti ad organizzazioni finalizzate a realizzare l'immigrazione clandestina di donne destinate e costrette alla prostituzione nel territorio del nostro Stato¹⁹.

5. La raccomandazione n. 14 in particolare

Secondo la *raccomandazione n. 19*, la CEDAW insta a che negli ordinamenti degli Stati firmatari venga interdetta e sanzionata la cruenta pratica della c.d. *circoncisione femminile*. Trattasi, notoriamente, di un'operazione particolarmente ripugnante, praticata nei confronti delle donne – in particolare infanti – presso taluni popoli africani, asiatici e centroamericani, nonché talune popolazioni di fede islamica, e consistente sia nella riduzione chirurgica dell'ostio vaginale mediante un taglio intorno alle grandi labbra, con suturazione delle stesse affinché vengano impediti, a chi la subisce, le relazioni sessuali, sia nella escissione chirurgica del clitoride allo scopo di impedire alla donna, considerata mera macchina da riproduzione, di poter provare piacere in tali relazioni. Fino alla recente immigrazione nel nostro Paese di popoli presso cui pratiche del genere fanno parte di un costume ancestrale, le stesse, in quanto estranee alla nostra tradizione etico-culturale, erano generalmente ricondotte a mere curiosità etnico-folcloristiche, anche se dell'esistenza di simili costumanze, almeno presso taluni popoli africani, si era in qualche modo venuti a conoscenza all'epoca delle conquiste coloniali,

¹⁹ L'art. 3 n. 7 della L. 28.2.58, n.75 già puniva l'attività di reclutamento, sfruttamento o agevolazione della prostituzione perpetrata da adepti ad associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite a tali attività.

allorché aveva avuto una certa diffusione il c.d. “madamato”, cioè l’instaurarsi di relazioni stabili “di indole coniugale” fra cittadini italiani “conquistatori” e “suddite” – per lo più giovanissime – dell’Africa Orientale Italiana²⁰.

Nonostante l’accennata estraneità di tali fenomeni comportamentali – palese espressione di *violenza di genere* – alla nostra cultura non solo giuridica²¹, e la possibilità di sanzionarli comunque sulla base del combinato disposto degli artt. 582-583 e 577 c.p. che punisce severamente chi cagioni alla vittima *mutilazioni* o *lesioni personali gravissime con postumi permanenti*, il nostro legislatore, in virtù dell’art. 6 della L. 9.1.06, n. 7, ha introdotto nell’ordinamento l’art. 583 *bis* c.p., destinato proprio a punire “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, le quali comprendono – secondo il dettato normativo – sia la *clitoridectomia*, sia l’*escissione* che l’*infibulazione*, nonché “qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo sulle vittime”. Allo stesso modo – anche se trattasi di disposizione difficilmente interpretabile e forse ultronea alla luce dell’indicato combinato disposto degli artt. 582-583-577 c.p. in tema di *lesioni gravi e gravissime* – la l. n. 7/2006 ha inteso altresì punire “chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle [su indicate], da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente”. Ovviamente, la pena per questi reati è aumentata se la vittima è *minorenne* ed è pure aumentata se il fatto sia commesso a *fini di lucro* (co. 3). Inoltre, secondo l’u.c. dell’art. 583 *bis* il reato è punibile a richiesta del ministro della giustizia quando il fatto sia commesso all’estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia, ovvero in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. Sotto l’aspetto processuale trattasi di reati tutti procedibili d’ufficio, salvo non ricorra l’ipotesi di reati commessi all’estero, per cui è necessaria la *richiesta* del *ministro della giustizia*. Il che vuol dire che ai fini della perseguibilità dei reati sopra indicati (V. art. 405 c.p.p.) sarebbe sufficiente che la *notitia criminis* raggiungesse, come afferma il CORDERO, qualsiasi “sensorio” all’uopo legittimato a riceverla, ossia *polizia giudiziaria* o *pubblico ministero*, anche se ciò non risulta ancora avvenuto e non si hanno finora informazioni in tal senso²².

²⁰ In virtù delle leggi razziali di cui al r.dl. 29.4.938, n. 1004, il “madamato” ed analoghi rapporti interrazziali erano stati esplicitamente interdetti dal legislatore, non già al fine di proteggere le giovanissime “spose” da una cruenta deflorazione propedeutica all’instaurazione di relazioni coniugali o para-coniugali, ma solo per preservare la purezza della c.d. “razza italiana”, prevedendo all’uopo uno specifico reato punito con la *reclusione* da *uno a cinque anni*.

²¹ V. la nota che segue.

²² Nonostante gli scrupoli verbali presenti nella norma ed un certo numero di evidenti superfetazioni rintracciabili nel dettato normativo in particolare alla luce delle dettagliate ed esaustive disposizioni del Capo I del Titolo XII del codice penale in tema di *delitti* contro la persona e, in specie, *contro la vita* e *l’incolumità personale*, non risulta, a tutt’oggi, che l’art. 583 *bis* c.p. abbia mai avuto alcun esito giudiziario. Diversa è invece la situazione degli ulteriori reati espressivi di *violenza di genere*, quali lo *stalking*, la *porn-revenge* ed il *matrimonio forzato*, di cui si ha, per contro, forte e diffusa eco mediatica.

6. Le più recenti filiazioni della CEDAW nel nostro sistema penale: stalking, porn-revenge e matrimonio forzato.

6.1. La repressione dello stalking

Originata dagli artt. 7-8 del d.l. n. 11/2009, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, mod. con d.l. n. 78/2013 conv. con mod. in l. 9 agosto 2013, n. 4, mod. con d.l. 14 agosto 2013, n. 93 conv. in l. 15 agosto 2013, n. 119 ed ulteriormente modificato - *quoad poenam* - dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, la vigente normativa in tema di *stalking* prevede, all'art. 612 *bis* c.p., il delitto di "atti persecutori"²³. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, infatti, è punito con la pena della *reclusione* da *un anno a sei anni* e *sei mesi* chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione effettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal *coniuge*, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da *relazione affettiva* alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso *strumenti informatici* o *telematici*²⁴. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della l. 3 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata, Il delitto è punito a *querela della persona* offesa ed il *termine* per la proposizione è di *sei mesi*. La *remissione* della *querela* può essere solo processuale. La *querela* è comunque *irrevocabile* se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e di procede, invece, di ufficio se il fatto è perpetrato nei confronti di un *minore* o di una *persona disabile* nel senso su indicato, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per cui deve procedersi d'ufficio.

Peculiare caratteristica della disciplina anti *stalking* è, peraltro, la previsione di due diverse tipologie d'intervento, ancorché fra loro collegate. L'una di carattere tipicamente sanzionatorio, mercé la previsione delle dettagliate *fattispecie* di natura penale di cui sopra e, l'altra - denominata "*ammonimento*" - modellata invece sul c.d. "*avviso orale del questore*" di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 in materia di *mafia* e *prevenzione dei delitti* e più propriamente riconducibile al settore amministrativo. Questa particolare procedura è destinata, peraltro, ad incidere - ove effettivamente intervenga l'*ammonimento* ad opera del *questore* - ancora sotto l'aspetto della repressione

²³ In generale sull'art. 612 *bis* c.p., il nostro *Una norma da leggere al femminile. L'art. 612 bis c.p. (Stalking) nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in interventi di contrasto etc., cit.*, 33 e ss.

²⁴ V. in seguito sul punto, la disciplina di contrasto al *porn-revenge* di cui all'art. 612 *ter* c.p.

penale: tanto sulla sanzione che il giudice potrà irrogare all'eventuale autore degli *atti persecutori* (art. 8, co. 3 l. 38/2009), dando luogo ad un'*aggravante* del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. quanto sulla procedibilità del medesimo: non più a *querela* della *persona offesa*, bensì *d'ufficio* (art. 8, co. 4 st.l.). È da rilevare comunque che, sia in un caso che nell'altro, la parte precettiva è identica, ossia il ricorrere di condotte di reiterata molestia o minaccia nei confronti della vittima, tali da ingenerare nella medesima grave stato di ansia o di paura, idoneo a farle alterare o mutare le proprie abitudini di vita, oppure indurre nella stessa *p.o.* fondato timore per l'incolumità propria o dei soggetti a lei legati da vincoli affettivi o di natura familiare.

6.2. La porn-revenge

Nell'ottica che ha portato alla repressione dello *stalking* nel nostro ordinamento penale e nell'intento di assicurare ulteriore protezione a soggetti deboli – *more solito*, in prevalenza di sesso femminile²⁵ – ponendoli al riparo non più e solo dagli atti violenti e/o minacciosi di natura fisica e/o morale indicati nell'art. 612 *bis* c.p., ma pure da indebite ed infamanti intromissioni nella sfera personale più intima, come quella sessuale²⁶, il legislatore ha introdotto, in virtù della l. 17 luglio 2019, n. 69, anche la fattispecie di "illecita diffusione di immagini o video sessualmente espliciti" di cui all'art. 612 *ter* c.p. L'*elemento materiale* del nuovo reato è identificabile, secondo gli schemi socio-culturali evidenziatisi dapprima negli U.S.A. in corrispondenza alla sempre più estesa e capillare disponibilità di strumenti informatici e telematici, nella c.d. *porn-revenge* (ossia "porno vendetta", secondo l'Accademia della Crusca), la quale consiste - a prescindere dalle connotazioni normative - nell'indebita diffusione o divulgazione nel WEB - a fini di pubblico ludibrio - per motivi di ritorsione o a scopo di rivalsa nel caso di interruzione e/o cessazione di un rapporto affettivo, oppure a fini estorsivi o di altro genere, ovvero, secondo quanto accade soprattutto tra i giovanissimi, per mera sfrontatezza e vanagloria da parte degli autori delle *chat*, di *immagini* o *video ad esplicito contenuto sessuale* i quali, per natura e consuetudine dovrebbero restare riservati e risultano invece indebitamente carpitati o sottratti alla o alle persone ivi rappresentate²⁷.

²⁵ Da un punto di vista sociologico, la *porn-revenge* è in genere considerata, infatti, una forma di *abuso sessuale* teso ad esprimere una forma di "supremazia di genere" ed a produrre una pubblica umiliazione principalmente a danno di soggetti di sesso femminile, ancora oggi considerati più vulnerabili, secondo la morale sessuale corrente, nella stima del contesto sociale generale. Ma possono altresì essere considerarsi, sempre in questo settore, "soggetti deboli" pure gli omosessuali, i minori, i tossicodipendenti e gli alcolisti e, in taluni casi, altresì gli stranieri immigrati.

²⁶ Tanto è vero che la *violenza* di cui sopra è generalmente nota anche come *violenza tecnologica* o *abuso psicologico* perpetrato per mezzo di *internet*, specie nei casi in cui, oltre alla divulgazione delle *immagini* e dei *video*, gli stessi siano corredati anche dei dati personali identificativi del soggetto o dei soggetti passivi di tale violenza.

²⁷ Una legislazione simile alla nostra e tesa a reprimere penalmente la *porn-revenge* è riscontrabile in diversi ordinamenti europei ed extraeuropei in particolare, in Germania

In quest'ordine di principi, la norma recentemente entrata in vigore prevede, infatti, punendolo con la *reclusione* da *uno a sei* anni e con la *multa* da euro *cinquemila a quindicimila*, il fatto di chi, dopo averli realizzati o sottratti, *invia, consegna, cede* (a terzi), *pubblica* o *diffonde immagini* o *video a contenuto sessualmente esplicito* - destinati a rimanere privati - senza il consenso delle persone rappresentate. E, salvo che il fatto non costituisca, come nel primo caso, più grave reato, la stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le *immagini* o i *video* di cui sopra, li *invia, consegna, cede, pubblica* o *diffonde* senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. E la pena sopra prevista è ulteriormente aumentata se i fatti sono commessi dal *coniuge*, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva, ovvero se i fatti sono commessi attraverso *strumenti informatici* o *telematici*. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. Il delitto (poiché trattasi di *delitto* in relazione alla *sanzione* prevista) perseguibile a *querela della persona offesa* proponibile, come nel caso di cui all'art. 612 *bis* c.p., entro il termine di *tre mesi* dal fatto e l'eventuale *rimessione* della medesima può essere solo di natura processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di approfittamento delle *minorate condizioni psichiche* della vittima o del suo *stato di necessità* o di *soggezione* nelle ipotesi su indicate o quando il fatto è connesso con altro delitto per cui si deve procedere d'ufficio. Come si è detto, la norma è destinata in principalità a proteggere le donne, ma altresì altri *soggetti deboli* in questo settore²⁸.

Trattasi, poi, secondo l'interpretazione prevalente, di un reato *plurioffensivo*, lesivo dei diritti di *libertà personale* ed *autodeterminazione*, nonché di quelli al *buon nome*, al *pubblico decoro* ed alla *giusta reputazione sociale*, nonché alla *riservatezza*, tanto è vero che l'intervenuta divulgazione dei dati intimi sopra indicati risulta punibile sempre che sia avvenuta *senza il consenso* dell'interessato. *Consenso* che, che per fungere da scriminante dell'illecito deve essere libero, manifesto, attuale e validamente espresso da un soggetto pienamente *compos sui*. In riferimento al *dolo* del reato inoltre, si reputa che, rispetto alle prime ipotesi di incriminazione, sia *generico*, mentre è sicuramente *specifico* quando il recettore dei *video* e delle *immagini* incriminate, le abbia divulgate senza l'accennato consenso. Il *contenuto* di tali *video* ed *immagini*, poi, secondo l'elaborazione giurisprudenziale del concetto di *osceno* in altri settori, onde integrare le fattispecie dell'art. 612 *ter* c.p.,

e Gran Bretagna, ma anche in Canada, Australia, Israele ed in alcune legislazioni statuali degli U.S.A.

²⁸ V. nota n. 22. In generale sui c.d. "soggetti deboli", M. Ainis, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Pol. dir.*, 1999, 25; M. Bellocci, P. Passaglia, *La tutela dei c.d. «soggetti deboli» come esplicazione dell'istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale*, www.cortecostituzionale.it, 2019; P. Cendon *Soggetti forti e soggetti deboli*, in *Minorigiustizia*, 2008, 193, M. Lopinto, *La figura del soggetto debole: istituti, rimedi e problematiche attuali*, in www.diritto.it, 2019.

dovrà porsi obbiettivamente in contrasto con la morale sessuale corrente o avere manifesto carattere pornografico, intollerabilmente rappresentativo di atti e atteggiamenti sessuali espliciti.

La norma di cui sopra, inoltre, risulta applicabile “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” ed il reato in questione potrà, dunque, concorrere o essere assorbito in altri reati satelliti, come ad es. quelli di *stalking* (612 bis); di *pubblicazioni oscene* (art. 529); *estorsione* (art. 629), *pornografia minorile* (art. 600 ter) e simili. Per la competenza a procedere si indica in genere quella dell'A.G. menzionata dall'art. 10 c.p.p. allorché sia, come nella maggioranza dei casi, individuabile la *persona offesa*.

6.3. Il matrimonio forzato

Per un'altra fattispecie di *violenza di genere*, questa volta espressamente prevista dalla CEDAW, cioè il c.d. *matrimonio forzato*, risulta essere stata ugualmente prevista dal nostro Parlamento un'ipotesi specifica di reato, anche questa punita assai severamente.

Dopo un tormentato *iter* parlamentare è scaturito, infatti, l'art. 558 bis c.p., anch'esso introdotto nell'ordinamento dalla rammentata l. 19 luglio 2019, n. 69 dopo che la cronaca ed i *media* avevano evidenziato il ricorrere, anche nel nostro Paese, di diversi episodi di *matrimonio forzato* in danno soprattutto di donne appartenenti ad etnie orientali o medio-orientali immigrate e residenti nel territorio dello Stato. In effetti, grazie al c.d. *codice rosso* appare finalmente colmata la corrispondente lacuna ordinamentale, tanto è vero che, sotto il profilo sanzionatorio era in precedenza prevista e punita solo la fattispecie di cui all'art. 558 c.p., la quale considerava unicamente l'*induzione al matrimonio mediante inganno*, ipotizzando così la *fraus*, ma non la *violenza* che caratterizza, invece, tutte le espressioni più allarmanti di tale reato, il quale si rivela, al di là dei generici casi di *sequestro di persona* ovvero di *violenza privata*, tipica espressione, invero, di *violenza di genere* anche a prescindere dai principi delle CEDAW.

Il codice contempla e sanziona, infatti, i casi di costrizione al matrimonio o a soggiacere ad una unione civile mercé uso di violenza o minaccia, punendone l'autore o gli autori con la *reclusione* da *uno* a cinque *anni*. Come si è visto in precedenza, la stessa pena va applicata a carico di chi, allo stesso scopo, si approfitta delle condizioni di vulnerabilità, o di inferiorità psichica o di necessità della persona offesa, abusando altresì delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità che l'autore del reato può esercitare sulla vittima in virtù dell'affidamento della medesima per cura, istruzione, educazione, vigilanza e custodia così da indurla a contrarre matrimonio o sottostare ad una unione civile equivalente. E la pena della *reclusione* sale dai *due* ai *sette* anni se la vittima è una minore degli anni quattordici.

Il codice prevede altresì che la disposizione di cui sopra si applichi non solo quando il reato è perpetrato nel territorio dello Stato, ma anche quando

il fatto sia commesso in territorio estero da parte di un cittadino italiano ovvero in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.

Luigi Carli
già Avvocato Generale presso
la Corte d'appello di Genova
a.gardino@alice.it